

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 10 del 13 Aprile 2024

SOMMARIO

1. TITOLARITA' EFFETTIVA - Il TAR per il Lazio respinge nel merito i sei ricorsi presentati da fiduciarie e trust - Comunicazioni entro il 13 aprile - Urgente un nuovo decreto che rinvii la scadenza dei termini per le comunicazioni.....	2
2. L. N. 38/2024 - ELEZIONI - Nota dell'ANCI sulle principali misure per Comuni e Città metropolitane.....	3
3. D.L. N. 39/2024 - Stop a cessione del credito e sconto in fattura.....	3
4. D.P.C.M. N. 40/2024 - ZLS - Pubblicato il decreto che regola la istituzione delle ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE.....	4
5. D.M. N. 43/2024 - Sostegno alla capitalizzazione delle PMI per realizzare programma di investimento - Emanato il regolamento.....	5
6. EXTRACOMUNITARI - NOMADI DIGITALI E LAVORATORI DA REMOTO - Fissate le regole per l'ingresso e il soggiorno in Italia.....	6
7. CAMERA DI COMMERCIO - BILANCI 2023 - PUBBLICATO IL DECRETO OIC 2024 - Torna a salire la maggiorazione dei diritti di segreteria rispetto al 2023.....	7
8. LEVATA DEI PROTESTI CAMBIARI - Adeguati gli importi dei diritti di protesto e dell'indennità di accesso - Aumento del 10,8%.....	8
9. RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni.....	8
10. IMPRESE TURISTICHE - Approvato il modello per la comunicazione della cessione del credito d'imposta.....	9
11. AGRICOLTURA - NUOVE MISURE A SOSTEGNO DELL'AUTOIMPREDITORIALITA' GIOVANILE E FEMMINILE	10
12. CONTRATTI DI SVILUPPO - Al via il nuovo sportello Semiconduttori - Definiti i termini e le modalità di presentazione delle istanze.....	11
13. ASSEGNO DI INCLUSIONE - Tempistiche primo incontro con i servizi sociali - Chiarimenti dal Ministero de Lavoro.....	12
14. RESPONSABILE ANTICORRUZIONE - Le indicazioni di ANAC per le modalità di nomina.....	12
15. CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA - La normativa italiana sul diritto d'autore non è compatibile con il diritto dell'Unione.....	13
16. IDENTITA' DIGITALE EUROPEA (e-ID) - Il Consiglio adotta un quadro giuridico per un portafoglio digitale sicuro e affidabile per tutti i cittadini europei.....	14
17. VOLONTARIA GIURISDIZIONE - Il notaio e le fragilità sociali - Una nuova disciplina per i minori e i soggetti incapaci - Vademecum del Notariato.....	15
18. L. N. 21/2024 - Quattro approfondimenti del Consiglio Nazionale del Notariato.....	16
19. CORTE COSTITUZIONALE - INGEGNERI ED ARCHITETTI - Niente sanzioni per la mancata iscrizione prima del 2011 alla gestione separata INPS.....	18
20. CER - COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI - Online i portali per la richiesta degli incentivi.....	18

21. ENERGIA - In vigore il decreto CER e le regole operative - Un approfondimento del Notariato	19
22. ACQUISTO DI PRODOTTI ALTERNATIVI A QUELLI DI PLASTICA MONOUSO - Definiti i criteri e le modalità di fruizione degli incentivi	20
23. STATUS DI OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO - Chiarimenti dalle Dogane	21
24. GIOCHI - ELENCO REIS - Rinnovo delle iscrizioni dal 15 aprile al 15 maggio	22
25. INPS - PIATTAFORMA SIISL - Intelligenza Artificiale per l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro	23
26. RemBook 2024 - E' nata la banca dati delle imprese che si occupano di bonifiche - Iscrizioni entro il prossimo 30 aprile.....	23
27. FORMAZIONE DIGITALE GRATUITA PER CASALINGHE E CASALINGHI ASSICURATI INAIL - Al via i corsi finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Finanziati 14 progetti	24
28. D.LGS. N. 267/2000 - Online l'edizione aggiornata del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali (TUEL).....	24
29. AGGIORNATA LA GUIDA ALL'ACQUISTO DELLA CASA - Le imposte e le agevolazioni fiscali ..	25
30. INTELLIGENZA ARTIFICIALE - Le regole con la prossima legge di bilancio	25
31. TRASPORTI TRANSFRONTALIERI - Obbligo di sostituzione dei tachigrafi di vecchia generazione con i tachigrafi intelligenti V2	26
Altre notizie in breve	26
Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea	28

1. TITOLARITA' EFFETTIVA - Il TAR per il Lazio respinge nel merito i sei ricorsi presentati da fiduciarie e trust - Comunicazioni entro il 13 aprile - Urgente un nuovo decreto che rinvii la scadenza dei termini per le comunicazioni

Arrivata la decisione del TAR del Lazio che dà il via libera al Registro dei titolari effettivi.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), con **sei sentenze gemelle** (n. 06837, 06838, 06839, 06840, 06841 e 06845), tutte pubblicate il 9 aprile 2024, ha, infatti, **respinto tutti i ricorsi presentati da fiduciarie e trust contro questo strumento.**

L'obbligo di identificare e comunicare al Registro tenuto dalle Camere di commercio i titolari effettivi di società, enti giuridici privati, trust e istituti affini è legittimo e atto a garantire piena trasparenza e lotta all'antiriciclaggio.

Ricordiamo che la Sezione IV del TAR per il Lazio, con l'[ordinanza n. 8083/2023](#), **pubblicata il 7 dicembre 2023** (Reg. Ric. n. 15566/2023), aveva, infatti, sospeso l'efficacia del suddetto decreto bloccando, di fatto, il conto alla rovescia dei 60 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale per inviare la comunicazione all'apposita sezione del Registro delle imprese, il cui **termine era previsto per l' 11 dicembre 2023.**

Con la pubblicazione, in data **9 aprile 2024**, delle sei sentenze da parte del TAR per il Lazio, **riprende, pertanto, l'operatività del registro dei titolari effettivi**, precedentemente sospesa dal TAR del Lazio con la citata ordinanza del 7 dicembre 2023, per tutti i soggetti tenuti alla comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, nella [nota dell' 11 aprile 2024, Prot. 0007648](#), scrive: "*Al riguardo, si comunica, alla luce delle richiamate pronunce giudiziali, la piena operatività di quanto stabilito sulla titolarità effettiva, con scadenza del relativo termine alla data dell'11 aprile p.v. compreso*".

Ci resta, in particolare, incomprensibile la data della scadenza del termine entro cui provvedere, fissata all'11 aprile 2024.

In questo caso è necessario ricordare che **il conteggio del termine dei 60 giorni** di cui al D.M. 29 settembre 2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023) **è stato sospeso dal TAR il 7 dicembre 2023, a quattro giorni dal termine finale che era fissato per l'11 dicembre 2023.**

Ora, considerato che la pubblicazione delle sei sentenze del TAR per il Lazio - **che di fatto ha interrotto la sospensione - è avvenuta il 9 aprile scorso, per "recuperare" i quattro giorni**

mancanti, la scadenza del termine entro cui provvedere alla comunicazione dovrebbe essere il 13 aprile 2024 e non l'11 aprile 2024, come sostiene il Ministero.

In ogni caso, considerata la complessa vicenda giudiziale intercorsa e il ristretto lasso temporale residuo, condividiamo l'invito del Ministero rivolto agli Enti camerali ad intraprendere "*ogni iniziativa utile ad agevolare il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione*", anche se riteniamo che poco possono fare gli Enti camerali di fronte ai termini perentori fissati dal citato decreto.

Secondo il nostro modesto parere, **vista la lunga sospensione e il poco tempo rimasto entro cui provvedere**, era forse il caso di prevedere - **attraverso un apposito intervento normativo** - una **riapertura dei termini** concedendo un congruo tempo entro cui provvedere al fine di evitare che un gran numero di soggetti, che hanno atteso fino ad ora gli esiti della vicenda, possano rischiare le previste sanzioni per ritardata comunicazione (art. 21, comma 3, ultimo capoverso, D.Lgs. n. 231/2007; art. 2630 C.C.).

La richiesta che oggi giunge dal mondo professionale è precisa e puntuale: **le Camere di Commercio devono fornire indicazioni chiare e uniformi** in modo tale da garantire modalità operative omogenee su tutto il territorio nazionale, a beneficio delle imprese e dei professionisti coinvolti.

Ma alle Camere di Commercio devono arrivare le opportune direttive. Allo stato attuale non ci sono altre soluzioni: **deve essere emanato un nuovo decreto che disponga il rinvio della scadenza dei termini per effettuare le comunicazioni dei dati e delle informazioni.**

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza n. 06839/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dedicato, cliccare QUI.](#)

2. L. N. 38/2024 - ELEZIONI - Nota dell'ANCI sulle principali misure per Comuni e Città metropolitane

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2024, la legge n. 38 del 25 marzo 2024, di conversione del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7 (c.d. "*Decreto Elezioni*") "*Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale*".

Il provvedimento, oltre a disciplinare l'abbinamento tra elezioni europee, regionali e amministrative (si voterà sabato 8 giugno e domenica 9 giugno p.v.), contiene disposizioni impattanti sull'ordinamento di Comuni e Città Metropolitane, quali quelle in materia:

- a) di **revisione delle anagrafi della popolazione residente** e di determinazione della popolazione legale, nonché
- b) di **abrogazione del vincolo del terzo mandato per i Sindaci** di tutti i Comuni fino a 5 mila abitanti e della possibilità del terzo mandato per i Sindaci dei Comuni da 5 001 fino 15 mila abitanti.

L'ANCI, ha pubblicato in materia una nota sintetica, con i contenuti della legge di conversione, dando conto delle modifiche e integrazioni approvate durante il passaggio parlamentare.

LINK:

[Per consultare il testo della L. n. 38/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della Nota sintetica dell'ANCI, cliccare QUI.](#)

3. D.L. N. 39/2024 - Stop a cessione del credito e sconto in fattura

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2024, il **Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39** recante "*Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119 -ter del*

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria", mediante il quale l'attuale Governo ha messo fine, con una sola eccezione, al meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) di cui all'art. 121 del [Decreto Legge n. 34/2020](#) (c.c. "Decreto Rilancio"), convertito dalla L. n. 77/2020.

Stop anche per le Onlus e le Residenze sanitarie e assistenziali.

Per i bonus edilizi, dunque, restano solo le detrazioni fiscali, da richiedere in sede di dichiarazione dei redditi come rimborso totale o parziale dell'Irpef versato.

Le nuove disposizioni sono volte alla tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica.

Un intervento necessario dopo che, a seguito della riclassificazione del superbonus come "credito pagabile", l'ISTAT ha revisionato il deficit relativo all'anno 2023 arrivando alla misura del 7,2%.

Non sono bastate le disposizioni introdotte da Governo e Parlamento soprattutto con il [Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11](#) (c.d. "Decreto Cessioni"), convertito con modificazioni dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38, né le ultime messe a punto con il [Decreto Legge 29 dicembre 2023, n. 212](#) (c.d. "Decreto Superbonus"), convertito senza modificazioni dalla Legge 22 febbraio 2024, n.17.

Il D.L. n. 39/2024 si compone di **10 articoli suddivisi in due Capi:**

- Capo I - Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni fiscali (artt. 1 – 6)

- Art. 1 - Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura
- Art. 2 - Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis
- Art. 3 - Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente
- Art. 4 - (Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali
- Art. 5 - Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE
- Art. 6 - Misure per il monitoraggio di transizione 4.0.

- Capo II - Ulteriori disposizioni urgenti di natura fiscale e in materia di Amministrazione finanziaria (artt. 6 – 10)

- Art. 7 - Disposizioni urgenti in materia fiscale
- Art. 8 - Disposizioni in materia di Amministrazione finanziaria
- Art. 9 - Misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologici e per grandi eventi
- Art. 10 - Entrata in vigore.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto-legge n. 39/2024, cliccare QUI.](#)

4. D.P.C.M. N. 40/2024 - ZLS - Pubblicato il decreto che regola la istituzione delle ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE

Previsto dall'articolo 1, comma 63, della legge n. 205 del 2017 (Legge di bilancio 2018), è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2024, il **D.P.C.M. 4 marzo 2024, n. 40**, recante "**Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS) ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205**".

La legge istitutiva delle ZLS risale al 2017, dando facoltà alle Regioni di creare delle zone produttive funzionali alle infrastrutture portuali, in cui si applicano crediti d'imposta per favorire gli investimenti da parte delle imprese.

La Zona Logistica Semplificata «ZLS» è stata, infatti, prevista dall'**articolo 1, comma dal 61 al 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205** (Legge di bilancio 2018), come successivamente modificati e integrati dall'**articolo 1, comma 313 della legge 27 dicembre 2019, n. 160** (Legge di bilancio 2020), con lo scopo di "favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni più sviluppate, così come individuate dalla normativa europea".

La Zona logistica semplificata può essere istituita nelle Regioni, nel numero massimo di una per ciascuna Regione, qualora nelle suddette Regioni sia presente almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, o un'Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.

Per l'istituzione delle Zone logistiche semplificate (ZLS) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone economiche speciali (ZES) previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.L. n. 91/2017, convertito dalla L. n. 123/2017.

Le Zone Logistiche Semplificate (ZLS), al pari delle Zone Economiche Speciali (ZES), sono delle aree geografiche di dimensioni limitate all'interno delle quali sono previsti particolari agevolazioni e incentivi per le aziende insediate o che decidono di insediarsi.

Il nuovo regolamento – in vigore dal prossimo 17 aprile - reca la disciplina delle Zone logistiche semplificate (ZLS), nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge finanziaria del 2018 e definisce, in particolare:

- a) le modalità per l'istituzione della ZLS, comprese le ZLS interregionali;
- b) la loro durata;
- c) i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ZLS;
- d) le misure di organizzazione e di funzionamento della ZLS;
- e) le misure di semplificazione applicabili alla ZLS.

La ZLS è composta da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e interporti, e non può comprendere zone residenziali.

Per ciascuna Regione l'area destinata alle ZLS non può eccedere la superficie indicata per la Regione stessa nell'Allegato 1 al presente regolamento.

LINK:

[Per consultare il testo del D.P.C.M. n. 40/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare le Linee guida per l'istituzione di una ZLS, elaborate da Confindustria Venezia, cliccare QUI.](#)

5. D.M. N. 43/2024 - Sostegno alla capitalizzazione delle PMI per realizzare programma di investimento - Emanato il regolamento

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2024, il **decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy 19 gennaio 2024, n. 43**, contenente "**Regolamento recante sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento**".

Il decreto - in attuazione di quanto disposto dall'[articolo 21, comma 3, del D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019](#) - è finalizzato all'incentivazione dei processi di capitalizzazione delle PMI tramite l'incremento dell'ammontare del contributo a fronte di investimenti previsti dal [decreto interministeriale 22 aprile 2022](#), che definisce la nuova disciplina per l'acquisto da parte delle piccole e medie imprese di beni strumentali (Nuova Sabatini).

Il presente decreto - **in vigore dal prossimo 20 aprile** - definisce i requisiti, le condizioni e le modalità per l'accesso delle PMI al contributo di cui al citato decreto-legge n. 34/2019.

Le disponibilità finanziarie per la concessione del contributo di cui al presente decreto ammontano a 80 milioni di euro.

Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 del decreto 22 aprile 2022 e dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) sono costituite in forma di società di capitali;

b) non annoverano tra gli amministratori o i soci persone condannate con sentenza definitiva (art. 4).

Entro la data di presentazione della domanda di contributo, la PMI deve avere deliberato un aumento del capitale sociale in misura non inferiore al 30 per cento dell'importo del finanziamento (art. 5, comma 1).

L'aumento di capitale deve essere sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i trenta giorni successivi alla concessione del contributo (art. 5, comma 3).

A fronte dell'aumento di capitale, il contributo è incrementato:

- a) al 5% per le micro e piccole imprese;
- b) al 3,575% per cento per le medie imprese (art. 6, comma 1).

La PMI che abbia deliberato l'aumento di capitale deve presentare la domanda di contributo utilizzando esclusivamente gli schemi definiti con il provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese (art. 7).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sulla "Nuova Sabatini", cliccare QUI.](#)

6. EXTRACOMUNITARI - NOMADI DIGITALI E LAVORATORI DA REMOTO - Fissate le regole per l'ingresso e il soggiorno in Italia

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2024, il **decreto del Ministero dell'Interno 29 febbraio 2024** recante *"Modalità e requisiti per l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che svolgono un'attività lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto"*.

Le disposizioni del presente decreto si applicano **ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea**, che **svolgono un'attività lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici** che consentono di lavorare da remoto, in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio nazionale.

Il decreto definisce varie categorie, tra cui: il "nomade digitale" e il "lavoratori da remoto".

Per **«nomade digitale»**, si intende lo straniero che svolge attività di lavoro autonomo attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto.

Per **«lavoratore da remoto»**, si intende lo straniero che, attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, svolge attività di lavoro subordinato o di collaborazione organizzata dal committente.

Si tratta di lavoratori e lavoratrici **extra UE** che svolgono da remoto lavori altamente qualificati e che **possono entrare in Italia al di fuori delle quote previste dal decreto flussi**.

Il decreto interministeriale:

- a) fissa le modalità e i requisiti per l'ingresso ed il rilascio del permesso di soggiorno, nonché le categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare del relativo permesso di soggiorno e
- b) definisce i limiti minimi di reddito del richiedente e le modalità necessarie per la verifica dell'attività lavorativa da svolgere.

L'ingresso e il soggiorno degli stranieri sono consentiti ai lavoratori che:

- a) dispongano di un **reddito minimo annuo** derivante da fonti lecite non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
- b) dispongano di una **assicurazione sanitaria** per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo del soggiorno;
- c) dispongano di una idonea documentazione relativa alle modalità di **sistemazione alloggiativa**;

- d) dimostrino un'esperienza pregressa di almeno sei mesi nell'ambito dell'attività lavorativa da svolgere come **nomade digitale o lavoratore da remoto**;
- e) presentino il **contratto di lavoro o collaborazione o la relativa offerta vincolante**, se lavoratori da remoto, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 27-quater, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (art. 3, comma 1).

L'articolo 4 del decreto disciplina le **modalità per il rilascio del permesso di soggiorno**.

Viene stabilito che il permesso di soggiorno deve essere richiesto direttamente alla **questura** della provincia in cui lo straniero si trova **entro 8 giorni lavorativi** dall'ingresso nel territorio dello Stato, ed è rilasciato **mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata**.

Lo stesso reca la dicitura «*nomade digitale – lavoratore da remoto*», è rilasciato per un periodo non superiore a un anno ed è rinnovabile annualmente se permangono le condizioni e i requisiti che ne hanno consentito il rilascio (art. 4, comma 3).

Il permesso non è rilasciato e il visto di ingresso è **revocato** se, all'esito delle verifiche svolte dalla questura competente, il datore di lavoro risulti essere stato condannato negli ultimi 5 anni per reati di cui all'articolo 22, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 286/1998 (art. 4, commi 5 e 6).

Il rilascio del permesso di soggiorno è **comunicato dalla questura, con modalità telematiche**:

- **all'Agenzia delle entrate** (art. 6, comma 3);
- al competente **ispettorato territoriale del lavoro** per le verifiche di competenza (art. 4, comma 7);
- alle competenti **sedi territoriali dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS)** e dell'**Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL)** per le verifiche di competenza (art. 5, comma 1).

Ai **nomadi digitali** che ottengono il permesso di soggiorno è consentito anche il **ricongiungimento dei familiari**, che riceveranno un visto di durata pari a quello del lavoratore (art. 4, comma 6).

Per quanto riguarda la **sicurezza sociale**, nei confronti dei nomadi digitali si applicano le disposizioni delle **convenzioni bilaterali in materia** stipulate tra l'Italia e il Paese terzo interessato. In assenza si applica la disciplina italiana.

In sede di rilascio del permesso di soggiorno viene generato e comunicato dalla Questura anche il **codice fiscale** (art. 6, comma 1).

I nomadi digitali, infine, devono richiedere anche l'attribuzione di un **numero di partita IVA** (art. 6, comma 2).

LINK:

[Per consultare il testo del decreto interministeriale 29 febbraio 2024, cliccare QUI.](#)

7. CAMERA DI COMMERCIO - BILANCI 2023 - PUBBLICATO IL DECRETO OIC 2024 - Torna a salire la maggiorazione dei diritti di segreteria rispetto al 2023

Con inconsueto ritardo, in data 9 aprile 2024, è stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy, il **decreto interministeriale 20 marzo 2024** recante il finanziamento per l'anno 2024 dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Anche se non esplicitamente indicato come nei precedenti decreti, **il decreto OIC 2024 si applica con effetti dal 1° gennaio 2024**.

La maggiorazione del costo relativo al deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese, per l'anno 2024 - tenuto conto dei fabbisogni OIC - **passa da euro 2,30 a euro 2,40** e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, che passano, rispettivamente, **a euro 92,40** (su supporto informatico digitale) e **a euro 62,40** (con modalità telematica).

Per le **cooperative sociali** l'importo da corrispondere sarà pari a euro 47,40, se presentato su supporto digitale, e a euro 32,40, se presentato in modalità telematica.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto 20 marzo 2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Tabella dei diritti di segreteria, in vigore dal 1° gennaio 2024, cliccare QUI.](#)

8. LEVATA DEI PROTESTI CAMBIARI - Adeguati gli importi dei diritti di protesto e dell'indennità di accesso - Aumento del 10,8%

Con **decreto del 27 marzo 2024 del Ministero della giustizia**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell' 11 aprile 2024, sono stati **adeguati - per il biennio 2024-2025 - gli importi dei diritti di protesto e delle indennità di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari.**

A decorrere dal 1° maggio 2024, gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennità di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, primo comma e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal decreto ministeriale del 3 marzo 2022, sono fissati segue:

1. diritto di protesto:

- minimo euro $2,34 + 0,25 = 2,59$;
- massimo euro $50,38 + 5,44 = 55,82$;

2. indennità di accesso:

- a) fino a 3 chilometri: euro $2,08 + 0,22 = 2,30$;
- b) fino a 5 chilometri: euro $42,47 + 0,27 = 2,74$;
- c) fino a 10 chilometri: euro $4,55 + 0,49 = 5,04$;
- d) fino a 15 chilometri: euro $6,42 + 0,69 = 7,11$;
- e) fino a 20 chilometri: euro $7,95 + 0,86 = 8,81$.

Oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennità prevista alla precedente lettera e) **è aumentata $2,08 + 0,22 = 2,30$.**

L'adeguamento, legato all'indice del costo della vita nel periodo 2022 - 2024, ha subito la **maggiorazione del 10,8%**, rispetto ai vigenti importi dei diritti.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto 27 marzo 2024, cliccare QUI.](#)

9. RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni

Nell'ambito delle revisioni al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvate con decisione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023, sono stati, fra l'altro, introdotte nuove milestone per l'attuazione della M1C1-Riforma n. 1.11 - **Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie.**

In particolare, la **milestone M1C1-72-bis** prevede una serie di interventi, da adottare entro il primo trimestre del 2024, volti a **favorire un'accelerazione nel percorso di miglioramento dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni** ai fini del conseguimento dei target previsti dalla stessa riforma, al primo trimestre del 2025 e del 2026.

Alcuni dei predetti interventi, che richiedevano l'adozione di una norma primaria, hanno trovato attuazione con l'[art. 40 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19](#) (recante: "*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*"); altri interventi, prevalentemente rivolti a qualificare ed illustrare profili applicativi della disciplina vigente, sono oggetto della **circolare n. 15 del 5 aprile 2024** emanata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Con questa circolare vengono forniti chiarimenti ed indicazioni in merito ad alcuni profili applicativi della normativa vigente in materia di **riduzione dei tempi di pagamento** concernenti, in particolare:

- la definizione della **natura commerciale o non commerciale delle transazioni**,
- la possibilità di **estendere i termini di pagamento**, come previsto dall'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002,
- l'adozione da parte delle amministrazioni dei **piani relativi ai flussi di cassa**,
- l'audit interno e le **funzioni di controllo** dei Ministeri.

Nella circolare si ricorda che, in considerazione del fatto che la scadenza dei termini di pagamento è fissata **in via ordinaria in 30 giorni**, ad eccezione degli enti del comparto sanitario e delle imprese pubbliche di cui al decreto legislativo n. 333/2003 (comparti per i quali il termine è raddoppiato), l'eventuale estensione dei tempi di pagamento oltre tale termine, fino ad un massimo di 60 giorni, **deve essere puntualmente giustificata**, con prova per iscritto della clausola relativa al termine, in ragione della particolare "natura del contratto" o di "talune sue caratteristiche", come prescritto dalla normativa di riferimento sopra citata.

In ogni caso, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, **i termini di pagamento non possono essere superiori a 60 giorni**.

Dall'analisi delle fatture ricevute dalle pubbliche amministrazioni nell'anno 2023 - si legge nella circolare - è emerso il perdurare della criticità, già rilevata nell'ambito dell'attività di monitoraggio relativa ad anni precedenti, circa l'indicazione di scadenze dei termini di pagamento superiori a quelli consentiti dalla legislazione vigente.

Con la **circolare n. 17 del 7 aprile 2022**, la RGS raccomandava alle amministrazioni/enti pubblici di avere "cura, nel confermare nel sistema PCC la data di scadenza delle fatture, di rispettare le prescrizioni previste al riguardo dal decreto legislativo n. 231 del 2002".

In considerazione del fatto che le fatture ricevute nel 2024 saranno oggetto di rendicontazione del target del primo trimestre 2025 della M1C1- Riforma 1.11 del PNRR, la RGS invita le Amministrazioni a voler **verificare la sussistenza delle condizioni** previste dal decreto legislativo n. 231 del 2002 qualora i termini di scadenza indicati siano superiori a 30 giorni.

Particolare attenzione dovrà essere riservata alla situazione delle eventuali fatture che riportano termini di scadenza superiori a 60 giorni, non consentiti dalla normativa vigente.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 15/2024, cliccare QUI.](#)

10. IMPRESE TURISTICHE - Approvato il modello per la comunicazione della cessione del credito d'imposta

L'Agenzia delle entrate, con il **provvedimento del 27 marzo 2024, Prot. n. 163586/2024**, detta le modalità di **comunicazione della cessione del credito d'imposta per le imprese turistiche e del credito d'imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator** (articoli 1 e 4 del [decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152](#), convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233).

Il Provvedimento in oggetto prevede che le disposizioni si applicano:

- a) al **credito d'imposta riconosciuto alle imprese turistiche** indicate al comma 4 dell'articolo 1 del D.L. n. 152/2021, in relazione agli interventi di cui al successivo comma 5 (art. 1, D.L. n. 152/2021);
- b) al **credito d'imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator** in relazione ai costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale (art. 4, D.L. n. 152/2021).

Ai sensi dell'articolo 1, comma 8 e dell'articolo 4, comma 2, del D.L. n. 152/2021, i crediti d'imposta sopra indicati:

- sono **utilizzabili dal beneficiario esclusivamente in compensazione**, tramite modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; o in alternativa
- **sono cedibili, solo per intero**, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

I crediti riconosciuti ai beneficiari sono comunicati dal Ministero del turismo all’Agenzia delle entrate e sono consultabili nel cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet della medesima Agenzia.

Ai fini della tracciabilità dei crediti d’imposta, a ciascuno di essi è attribuito un **codice identificativo da indicare nella comunicazione da inviare all’Agenzia delle entrate in caso di cessione**.

Le cessioni dei crediti d’imposta anche successive alla prima, sono **comunicate all’Agenzia delle entrate** utilizzando il **modello** denominato “*Comunicazione della cessione del credito d’imposta per le imprese turistiche e dei crediti d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator*” approvato con il presente provvedimento unitamente alle relative istruzioni.

La Comunicazione deve essere trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata:
cessionecreditoimpreseuristiche@pec.agenziaentrate.it

Ricordiamo che, al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale «Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit» Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con l’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 152/2021 è stato riconosciuto:

- a) un **contributo, sotto forma di credito di imposta**, fino all’80 per cento delle spese sostenute per gli interventi (art. 1, comma 1, D.L. n. 152/2021);
- b) un **contributo a fondo perduto** non superiore al 50 per cento delle spese sostenute (art. 1, comma 2, D.L. n. 152/2021);

per gli interventi realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (7 novembre 2021) e fino al 31 dicembre 2024.

Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti:

- alle imprese alberghiere,
- alle imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali,
- alle imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonché
- alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Il contributo a fondo perduto e il credito d’imposta sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute per gli interventi di:

- riqualificazione energetica e antisismica,
- eliminazione delle barriere architettoniche,
- realizzazione di piscine termali e
- acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali,
- interventi di digitalizzazione.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento, del modello e delle istruzioni per la compilazione, cliccare QUI.](#)

11. AGRICOLTURA - NUOVE MISURE A SOSTEGNO DELL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ GIOVANILE E FEMMINILE

Ritenuto necessario adeguare il decreto del 20 luglio 2022 al nuovo regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2024, il **decreto 23 febbraio 2024 del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**, recante “*Misure in favore dell’autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura*”.

In particolare, le agevolazioni previste dal decreto si applicano:

- a) alle **microimprese e piccole e medie imprese in qualsiasi forma costituite**, che subentrino nella conduzione di un’intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del codice civile **da almeno due anni** alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell’azienda oggetto del

subentro, attraverso iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

b) alle microimprese e piccole e medie imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive **da almeno due anni** alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

L'impresa cedente deve essere iscritta alla Camera di commercio, avere partita IVA e il legittimo possesso dell'azienda da almeno due anni al momento della presentazione della domanda, o nei due anni precedenti il subentro se questo è avvenuto prima della presentazione della domanda.

Per la realizzazione dei progetti sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al sessanta per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al trentacinque per cento della spesa ammissibile.

I progetti finanziabili non possono prevedere investimenti superiori a 1.500.000 euro, IVA esclusa e devono perseguire almeno uno degli obiettivi indicati al comma 2 dell'articolo 3 del decreto.

Per la realizzazione del progetto sono ammissibili alle agevolazioni le spese indicate all'articolo 5 del decreto.

Le domande di ammissione alle agevolazioni devono essere presentate a ISMEA secondo le modalità indicate nelle istruzioni applicative riportate all'articolo 14 del decreto.

E' abrogato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 luglio 2022.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

12. CONTRATTI DI SVILUPPO - Al via il nuovo sportello Semiconduttori - Definiti i termini e le modalità di presentazione delle istanze

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con un [comunicato stampa del 12 aprile 2024](#), ha reso noto che il prossimo 30 aprile aprirà un nuovo sportello per la presentazione di domande a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo, **dedicato allo sviluppo della filiera nazionale dei semiconduttori**.

L'iniziativa si inserisce nel più ampio contesto di politica industriale che vede l'Unione europea impegnata a rafforzare la catena del valore continentale dei semiconduttori nel medio-lungo periodo, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e la resilienza del settore ("[Regolamento sui chip](#)" o *Chips Act*).

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con [decreto direttoriale dell' 11 aprile 2024](#), in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, del D.P.C.M. 27 ottobre 2023, definisce i termini e le modalità di accesso alle risorse del Fondo istituito dall'articolo 23, comma 1 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, finalizzato a sostenere la crescita e lo sviluppo tecnologico della catena di **approvvigionamento dei semiconduttori** attraverso la concessione delle agevolazioni previste dai Contratti di sviluppo.

Gli interventi saranno finanziati con le risorse di tale **Fondo nazionale**, che ha una **dotazione di 3,292 miliardi di euro**, per il periodo 2022 – 2030.

Le istanze per l'accesso alle risorse potranno essere presentate a partire dalle **ore 12:00 del giorno 30 aprile 2024**.

A partire da tale data, i soggetti proponenti un programma di sviluppo (una o più imprese) potranno presentare allo sportello Invitalia, soggetto gestore della misura per conto del Ministero, apposita istanza per la richiesta degli **incentivi**.

Le domande saranno istruite in ordine cronologico fino ad esaurimento delle disponibilità economiche.

LINK:

[Per maggiori informazioni, cliccare QUI.](#)

13. ASSEGNO DI INCLUSIONE - Tempistiche primo incontro con i servizi sociali - Chiarimenti dal Ministero de Lavoro

Com'è noto, i **beneficiari dell'Assegno di inclusione (ADI)** sono tenuti a presentarsi presso i servizi sociali **entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale (PAD)**, previa convocazione ovvero spontaneamente per non incorrere nelle sanzioni, per la presa in carico.

Tale termine si calcola in modo diverso a seconda della **data di trasmissione della domanda**. Lo chiarisce il **Ministero del Lavoro e delle politiche sociali** con la **Nota n. 6062 del 28 marzo 2024**. In fase di prima attuazione e **solo per le domande presentate entro il 29 febbraio 2024, il termine dei 120 giorni sarà calcolato a partire dall'invio del flusso delle domande ADI sulla Piattaforma GePI**, e non dalla sottoscrizione del PAD.

Pertanto, per il primo flusso di domande trasmesse, il termine dei 120 giorni si calcola **a partire dal 26 di gennaio**, data di trasmissione a GePI.

Si tratta del **termine** previsto dal decreto lavoro (art. 4, comma 4, del D.L. n. 48/2023, convertito dalla L. n. 85/2023) entro il quale chi riceve l'assegno deve **presentarsi**, previa convocazione o spontaneamente, presso i **servizi sociali** per la presa in carico e l'attivazione di eventuali sostegni. In caso di mancata presentazione del nucleo alla convocazione da parte dei servizi sociali si applica la **decadenza**.

In assenza di convocazione, decorsi 120 giorni senza che il nucleo si sia presentato spontaneamente, si applica la *sospensione*, fino alla data di svolgimento dell'incontro.

Come specificato anche nel **comunicato stampa** del 2 aprile, il Ministero chiarisce che solo per le **domande presentate dal 18 dicembre 2023** (prima data da cui è stato possibile inviare la richiesta) ed entro il **29 febbraio 2024**, il **termine dei 120 giorni** sarà **calcolato** a partire dall'**invio del flusso delle domande** ADI sulla **Piattaforma GePI**, e non dalla sottoscrizione del PAD.

Resta fermo che **per le domande presentate a partire dal 1° marzo 2024, il termine dei 120 giorni** per la convocazione e la conseguente presentazione al primo appuntamento **decorre dal momento della sottoscrizione del PAD del nucleo**.

LINK:

[Per consultare il testo della Nota 6062/2024, cliccare QUI.](#)

14. RESPONSABILE ANTICORRUZIONE - Le indicazioni di ANAC per le modalità di nomina

Il **responsabile anticorruzione (RPCT)** di un ente **va individuato tra i dirigenti di ruolo in servizio**, disponendo eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.

E' quanto ha ribadito ANAC con [Atto del Presidente del 20 marzo 2024](#), rispondendo a richiesta di Parere di una società di servizi idrici integrati della **Provincia di Salerno**.

È opportuno – scrive l'Autorità - che l'incarico di RPCT:

- sia **attribuito ad un soggetto che abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione**,
- sia dotato della necessaria **autonomia valutativa** e non si trovi in situazioni di **conflitto di interessi**.

Tale ruolo, pertanto, non dovrebbe essere conferito a soggetti assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva nonché assegnati a settori che sono considerati più esposti a rischio corruttivo.

La nomina di un dirigente esterno quale RPCT deve considerarsi peraltro come una eccezione, che necessita di una motivazione puntuale, anche in ordine all'assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge.

Per legge - ricorda infine l'Autorità - dall'espletamento dell'incarico di RPCT non può, in nessun caso, derivare **alcun compenso aggiuntivo**, fatto salvo il solo riconoscimento, laddove sia configurabile, di eventuali retribuzioni di risultato legate all'effettivo conseguimento di precisi obiettivi di performance predeterminati.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito dell'ANAC, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo dell'Atto del Presidente del 20 marzo 2024, cliccare QUI.](#)

15. CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA - La normativa italiana sul diritto d'autore non è compatibile con il diritto dell'Unione

Con sentenza del 21 marzo scorso, causa C-10/22, la Corte di Giustizia Europea, Sez. V, ha stabilito che **la normativa italiana che esclude dalla gestione dei diritti d'autore le società indipendenti stabilite in un altro Stato membro è incompatibile con il diritto dell'Unione**, e costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi che non è né giustificata né proporzionata.

La vicenda riguarda le modalità di attuazione della [Direttiva 2014/26/UE](#) sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi (cd. "Direttiva Barnier").

Secondo la normativa italiana ([articolo 180 della L. n. 633 del 22 aprile 1941](#)), tale attività è infatti riservata in via **esclusiva** alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) nonché agli altri **organismi di gestione collettiva**, come LEA, mentre **le entità di gestione indipendenti sono escluse** (ma non dalla gestione dei diritti connessi al diritto d'autore).

LEA, organismo di gestione collettiva disciplinato dal diritto italiano e legittimato all'intermediazione di diritti d'autore in Italia, ha chiesto al Tribunale di Roma che fosse ordinato a **Jamendo**, società di diritto lussemburghese, è un'entità di gestione indipendente dei diritti d'autore che svolge la sua attività in Italia dal 2004, di cessare la sua attività di intermediazione in materia di diritti d'autore in Italia.

L'origine del contenzioso tra **LEA** e **Jamendo** è il [D.Lgs. n. 35 del 15 marzo 2017](#) ("Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno"), che, subito dopo l'avvenuta liberalizzazione del mercato del diritto d'autore in Italia, stabiliva le «regole del gioco» per gli operatori del settore.

Tra le norme introdotte c'era l'invio di una comunicazione all'AGCOM, una specie di «SCIA» con cui la collecting avverte l'Autorità garante delle comunicazioni dell'inizio della propria attività.

LEA, società ONLUS emanazione di Soundreef, aveva ottemperato a questi obblighi. Jamendo, appena arrivata sul mercato italiano, no: ecco perché l'associazione di Soundreef le fa causa.

Il Tribunale di Roma, però, piuttosto che sentenziare, si accorge che le posizioni espresse dagli avvocati delle due società sono curiosamente analoghe: il tema vero, secondo i giudici capitolini, sta in come è avvenuto il recepimento della Direttiva Barnier in Italia e, per questo, decide di inviare tutte le carte alla Corte di giustizia Ue.

Il Tribunale di Roma ha, infatti, chiesto alla Corte di giustizia se la Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno ostasse a una normativa di uno Stato membro che esclude in modo generale e assoluto la possibilità per le entità di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato membro di prestare i loro servizi nel primo di tali Stati membri.

Con la sua sentenza, la Corte risponde che **la normativa nazionale** di cui trattasi, **nella misura in cui non consente alle entità di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato membro di**

prestare in Italia i loro servizi di gestione dei diritti d'autore, costituisce una **restrizione alla libera prestazione dei servizi**.

Sebbene tale restrizione possa in linea di principio essere giustificata dall'imperativo consistente nel tutelare i diritti di proprietà intellettuale, essa **non è proporzionata** poiché preclude in modo generale e assoluto a qualsiasi entità di gestione indipendente stabilita in un altro Stato membro di svolgere la sua attività nel mercato di cui trattasi.

La Corte ha sottolineato che sarebbero possibili **misure meno restrittive** per raggiungere lo stesso obiettivo, come **subordinare la prestazione di servizi di intermediazione dei diritti d'autore** nello Stato membro interessato a **obblighi normativi specifici** , che sarebbero giustificati riguardo all'obiettivo di protezione del diritto d'autore.

Conseguentemente, ha **concluso che la legislazione italiana in questione non è compatibile con il diritto dell'Unione Europea** .

Salvatore Nastasi, presidente della SIAE, ha così commentato: «La pronuncia della Corte rappresenta **un'opportunità per definire regole chiare ed evitare possibili disparità tra gli attori coinvolti** . Disporre di regole chiare in cui operare a tutela di tutti i nostri autori, nessuno escluso, costituisce senz'altro un vantaggio per la SIAE. È un intervento che ci viene chiesto dall'Europa, ma soprattutto lo esige il comparto della creatività italiana, che può continuare a crescere solo se il diritto d'autore viene adeguatamente protetto, fuori e dentro i nostri confini».

Ora spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte.

LINK:

[Per accedere al testo della sentenza, cliccare QUI.](#)

16. IDENTITÀ DIGITALE EUROPEA (e-ID) - Il Consiglio adotta un quadro giuridico per un portafoglio digitale sicuro e affidabile per tutti i cittadini europei

Al fine di garantire a tutti gli europei un'identità digitale sicura e affidabile, il 26 marzo 2024 il Consiglio dell'UE ha **approvato la proposta di Regolamento che introduce un nuovo quadro per un'identità digitale europea (e-ID)** , già adottato dal Parlamento europeo con decisione del 29 febbraio 2024.

L'adozione del regolamento sull'identità digitale europea è una **pietra miliare nella trasformazione digitale della nostra società** .

Consentire ai cittadini di disporre di un **portafoglio digitale europeo unico e sicuro** mantenendo il pieno controllo dei propri dati personali è un passo avanti fondamentale per l'UE, che stabilirà così un parametro di riferimento globale nel settore digitale e accrescerà la sicurezza nell'utilizzo dei servizi online.

A norma del nuovo **regolamento** , gli Stati membri offriranno ai cittadini e alle imprese **portafogli digitali** in grado di collegare le loro identità digitali nazionali alla prova di altri attributi personali (ad esempio patente di guida, qualifiche, conto bancario).

I cittadini potranno dimostrare la propria identità e condividere documenti elettronici dal proprio portafoglio digitale in modo semplice, utilizzando il loro **cellulare** .

I nuovi portafogli europei di identità digitale consentiranno a tutti i cittadini di accedere a servizi *online* mediante la loro **identificazione digitale nazionale** , che sarà riconosciuta in tutta l'UE, senza dover utilizzare metodi di identificazione privati o condividere inutilmente dati personali.

Elementi principali del nuovo regolamento

I colegislatori hanno mantenuto l'impostazione generale della proposta della Commissione relativa a un quadro **aggiornato** che migliori l'efficacia ed estenda i benefici di un'identità digitale sicura e pratica al settore privato e all'utilizzo mobile.

Le discussioni interistituzionali hanno portato a un **rafforzamento** del regolamento in vari settori importanti per i cittadini.

Il portafoglio conterrà un pannello di gestione di tutte le transazioni, cui il titolare potrà accedere sia *online* che *offline*, offrirà la possibilità di segnalare eventuali violazioni della protezione dei dati e consentirà l'interazione tra portafogli. Inoltre, i cittadini potranno eseguire l'*onboarding* nel portafoglio

utilizzando i regimi di identificazione elettronica nazionali esistenti e potranno beneficiare del servizio **gratuito** di **firma elettronica** a fini non professionali.

Gli **elementi** principali del regolamento riveduto possono essere così sintetizzati:

- entro il 2026 ciascuno Stato membro deve mettere a disposizione dei cittadini un **portafoglio di identità digitale** e accettare portafogli europei di identità digitale di altri Stati membri;
- sono state previste **garanzie** sufficienti per evitare la discriminazione di chi scelga di non ricorrere al portafoglio, il cui utilizzo rimarrà sempre volontario;
- il modello di *business* del portafoglio: l'emissione, l'uso e la revoca saranno **gratuiti** per tutte le persone fisiche;
- la **convalida di attestati elettronici** di attributi: gli Stati membri devono fornire meccanismi di convalida gratuiti solo per verificare l'autenticità e la validità del portafoglio e dell'identità delle parti facenti affidamento sulla certificazione;
- il **codice dei portafogli**: i componenti *software* per le applicazioni saranno **open source**, ma agli Stati membri è concesso un margine di manovra affinché, per motivi giustificati, non sia necessario divulgare componenti specifici diversi da quelli installati sui dispositivi dell'utente;
- è stata garantita la **coerenza** tra il portafoglio come mezzo di identificazione elettronica e il **sistema** nell'ambito del quale è stato emesso.

Infine, il regolamento riveduto chiarisce l'ambito di applicazione dei certificati qualificati di **autenticazione di siti web**, il che garantisce che gli utenti possano verificare chi è l'amministratore di un determinato sito web, preservando allo stesso tempo le norme e gli standard di sicurezza ben consolidati vigenti nel settore.

Il regolamento riveduto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE nelle prossime settimane ed entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione.

Il regolamento sarà pienamente attuato entro il 2026.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per conoscere gli elementi principali del regolamento dal sito del Consiglio europeo, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito della Commissione europea, cliccare QUI.](#)

17. VOLONTARIA GIURISDIZIONE - Il notaio e le fragilità sociali - Una nuova disciplina per i minori e i soggetti incapaci - Vademecum del Notariato

«**Volontaria giurisdizione. Il notaio e le fragilità sociali: una nuova disciplina per i minori e i soggetti incapaci**»: questo il titolo della 18ma guida per il cittadino, scaricabile dal sito del Consiglio Nazionale del Notariato, presentata a Roma nel corso di un incontro nella Sala Stampa della Camera.

La **volontaria giurisdizione** non ha per oggetto la risoluzione di controversie, ma solo **la tutela degli interessi della cittadinanza**; essa trova applicazione quando la legge prevede che, per il compimento di determinati atti di amministrazione, da parte di **soggetti fragili o di minori**, sia necessario l'intervento del giudice.

Quelle, dunque, che riguardano la volontaria giurisdizione sono **esigenze che si manifestano in momenti delicati della vita dei cittadini e riguardano interessi privati**.

Dal 28 febbraio 2023, nell'ottica di alleggerire il carico di lavoro dei Tribunali nello svolgimento di determinate attività, il **D.Lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022** ha aperto alla possibilità di rivolgersi anche al notaio in materia di volontaria giurisdizione, in ragione delle garanzie che il notaio offre sotto il profilo della terzietà in quanto pubblico ufficiale.

La riforma Cartabia stabilisce, infatti, che le parti possano **scegliere di rivolgersi al notaio**, oltre che all'Autorità giudiziaria, per ottenere il rilascio di un'autorizzazione richiesta per la stipula di atti pubblici e scritture private autenticate nei quali **interviene un minore, un interdetto o un inabilitato, un soggetto beneficiario della misura dell'amministratore di sostegno** ovvero di atti pubblici e scritture private autenticate che riguardano beni ereditari.

Sono molteplici, dunque, i casi in cui si può percorrere questa strada alternativa: per accettare in donazione un immobile, vendere/acquistare un immobile, dividere beni in comune, accettare l'eredità o i legati, cancellare ipoteche o intervenire in un atto di mutuo come datore di ipoteca.

Il Notariato è stato così investito di un ruolo di grande delicatezza nella **protezione dei soggetti ritenuti più "deboli" nel nostro ordinamento**, perché privi di autonomia, con l'obiettivo di rendere più celere e agevole l'ottenimento delle autorizzazioni richieste dall'ordinamento per la stipula degli atti in cui essi intervengono.

Si tratta di una grande novità che risponde all'esigenza di **fare rete con la Giustizia** in modo da creare un giusto supporto che veda sempre il cittadino al centro di un servizio con la garanzia di una piena tutela.

Questo Vademecum, nato dalla sinergia tra Notariato e 19 Associazioni dei Consumatori, spiegando passo per passo come funziona la nuova procedura, **vuole fornire un primo aiuto concreto che possa orientare gli interessati e le loro famiglie.**

LINK:

[Per consultare il testo della Guida, cliccare QUI.](#)

18. L. N. 21/2024 - Quattro approfondimenti del Consiglio Nazionale del Notariato

Sono quattro gli approfondimenti che il Consiglio Nazionale del Notariato ha dedicato alla [legge n. 21 del 5 marzo 2024](#), recante "**Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti**" (c.d. "Legge Capitali").

1) Lo [Studio n. 40-2024/I](#), dal titolo "**LA NUOVA DISCIPLINA DEL VOTO PLURIMO E DEL VOTO MAGGIORATO NELLA LEGGE A SOSTEGNO DELLA COMPETITIVITÀ DEI CAPITALI**", di Federico Magliulo (*Approvato telematicamente dalla Commissione Studi d'Impresa il 22 marzo 2024*).

La legge 5 marzo 2024 n. 21, recante interventi a sostegno della competitività dei capitali, ha apportato modifiche alla disciplina del voto plurimo nelle società per azioni di cui all'art. 2351 c.c. nonché alla disciplina del voto maggiorato nelle società quotate di cui all'art. 127-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Si tratta del punto di approdo di un tormentato processo normativo diretto a sostenere la competitività dei capitali, che aveva già condotto il legislatore ad introdurre nel sistema positivo, con il D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito nella L. 11 agosto 2014 n. 116, il voto plurimo, un tempo vietato nell'originario testo dell'art. 2351 c.c., nonché le azioni a voto maggiorato nelle società quotate.

E tuttavia la minore flessibilità del nostro ordinamento rispetto a quella di altri paesi ha ora indotto il legislatore italiano ad ampliare la portata del voto plurimo e del voto maggiorato fino ad un massimo di dieci voti per azione.

Tale intervento normativo costituisce l'occasione, non solo per analizzare le innovazioni introdotte nel sistema, ma anche per fare il punto sulla disciplina vigente del voto plurimo e del voto maggiorato.

SOMMARIO: 1. Le esigenze di riforma della disciplina del voto plurimo e del voto maggiorato - 2. Il principio di proporzionalità - 3. Gli antecedenti storici delle azioni a voto plurimo - 4. Le critiche al principio della correlazione tra potere di gestione e rischio di impresa ed al principio della contendibilità del controllo - 5. Gli studi europei sul principio di proporzionalità - 6. L'effettiva portata del principio OSOV - 7. La reintroduzione delle azioni a voto plurimo nell'ordinamento italiano - 8. L'ampliamento del voto plurimo e del voto maggiorato attuato dalla legge n. 21/2024 - 9. Abito di applicazione delle azioni a voto plurimo e delle azioni a voto maggiorato - 10. Azioni a voto plurimo e correlazione fra potere di gestione e rischio di impresa - 11. Esiguità delle prescrizioni normative in materia di voto plurimo - 12. Le diverse tipologie di azioni a voto plurimo - 12.1. Le azioni a voto plurimo come categoria azionaria: possibile coesistenza di diverse categorie di azioni a voto plurimo nella stessa società - 12.2. Azioni a voto plurimo limitato a particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni - 12.3. Azioni a voto plurimo non costituenti una categoria azionaria - 12.4. Le diverse possibili configurazioni quantitative del voto plurimo - 13. Diritti spettanti alle azioni a voto plurimo in relazione ai *quorum* che

fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale - 14. I diritti diversi dal voto spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale - 15. La rinuncia al diritto di voto plurimo - 16. Aumento del capitale sociale in presenza di azioni a voto plurimo - 17. L'introduzione delle azioni a voto plurimo successivamente alla costituzione della società - 18. L'introduzione delle azioni a voto plurimo ed il diritto di recesso - 19. Le ulteriori novità in materia di azioni a voto maggiorato

2) Lo [Studio n. 41-2024/I](#), dal titolo "**LA NUOVA FIGURA DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO OBBLIGATORIO NELLA LEGGE CAPITALI: PRIMI PROBLEMI INTERPRETATIVI**" di Nicola Atlante e Giuseppe Ferri jr (*Approvato telematicamente dalla Commissione Studi d'Impresa il 22 marzo 2024*)

Lo studio affronta alcuni primi problemi applicativi originati dall'introduzione dell'art. 135-undecies.1 T.u.f., ad opera dell'art. 11 della legge 5 marzo 2024, n. 21.

Si risolve preliminarmente in senso positivo la questione della compatibilità con la disciplina dettata dalla Direttiva 2017/828/UE (art. 3 quater – Direttiva sugli Shareholders Rights).

Si sottolinea che la modificazione statutaria volta ad inserire la previsione che impone il ricorso al rappresentante designato dalla società rappresenta un adeguamento solo facoltativo dello statuto a disposizione normativa sopravvenuta e rientra pertanto nella competenza esclusiva dell'assemblea straordinaria. Si esaminano alcuni possibili concreti contenuti della clausola in esame. Si conclude nel senso che la sua introduzione non legittima il diritto di recesso dei soci assenti o dissenzienti.

Sommario: 1. Introduzione. 2. Il possibile contrasto con l'art. 3 quater della direttiva sugli Shareholders rights (Direttiva 2017/828/UE che ha modificato la Direttiva 2007/36/CE). 3. La competenza a deliberare l'introduzione della clausola che impone il ricorso al rappresentante designato obbligatorio e i possibili contenuti della previsione statutaria. 4. L'introduzione della clausola e il diritto di recesso.

3) Lo [Studio n.42-2024/I](#), dal titolo "**LA DEMATERIALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (ART. 3 L. 21/2024)**", di Marco Cian (*Approvato telematicamente dalla Commissione Studi d'Impresa il 22 marzo 2024*)

La L. n. 21/2024 prevede la possibilità di dematerializzare le quote di S.r.l. PMI che presentino eguale valore e attribuiscono eguali diritti (quote standardizzate), assoggettandole integralmente, in tal caso, al regime degli strumenti finanziari emessi in forma scritturale.

Lo studio analizza la portata della novella, sia sotto il profilo sistematico, in relazione al perdurante divieto di rappresentazione delle quote in azioni (art. 2468 c.c.), sia nella declinazione disciplinare dell'istituto, con riferimento alle fasi dell'emissione e della circolazione delle quote e all'esercizio dei diritti sociali, in connessione con la reintroduzione del libro soci.

Sommario: 1. La novella. 2. Presupposti per l'immissione delle quote in regime di dematerializzazione: presupposto soggettivo. 3. Presupposti oggettivi. 4. Ancora sui presupposti oggettivi: dematerializzazione e categorie speciali. 5. La decisione di immissione nel sistema. 6. La circolazione delle quote dematerializzate e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali.

4) Lo [Studio n.43-2024/I](#), dal titolo "**LISTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AUTONOMIA STATUTARIA: PRIME RIFLESSIONI**", di Mario Stella Richter jr

Lo studio raccoglie alcune riflessioni sull'art. 12 della legge 5 marzo 2024, n. 21, norma dedicata alla disciplina della presentazione da parte del «consiglio di amministrazione uscente» di una lista di candidati alla carica di amministratori.

Con tale disposizione si è, anzitutto, introdotto nel T.U.F. un nuovo art. 147-ter.1, che pone delicati problemi interpretativi e aumenta considerevolmente il grado di complessità (e complicazione) dello "statuto" speciale delle società italiane quotate.

Le riflessioni sono prevalentemente, anche se non esclusivamente, incentrate sul rapporto tra la nuova disposizione normativa in tema di «Lista del consiglio di amministrazione nelle società per azioni quotate» e il residuo spazio ancora lasciato all'autonomia statutaria in materia di selezione, composizione e nomina dell'organo amministrativo di una società quotata.

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Due considerazioni generali sull'ambito di applicazione dell'art. 147-ter.1 T.U.F. – 3. Lista del consiglio e sistemi di amministrazione e controllo alternativi. – 4. Lista del consiglio di amministrazione "non uscente". – 5. Approvazione della lista del consiglio: art. 147-ter.1, comma 1, lett. a). – 6. Composizione della lista del consiglio: art. 147-ter.1, comma 1, lett. b). – 7. Presentazione della lista del consiglio: art. 147-ter.1, comma 2. – 8. La seconda votazione sui componenti della lista del consiglio: art. 147-ter.1, comma 3, lett. a). – 9. La ripartizione tra liste dei candidati da nominare nel consiglio "entrante": art. 147-ter.1, comma 3, lett. b). – 10. Lista del consiglio e comitato controllo e rischi: art. 147-ter.1, comma 4. – 11. Gli adeguamenti statutari. – 12. Ulteriori spazi per l'autonomia statutaria?

19. CORTE COSTITUZIONALE - INGEGNERI ED ARCHITETTI - Niente sanzioni per la mancata iscrizione prima del 2011 alla gestione separata INPS

Riconosciuto l'esonero dal pagamento delle **sanzioni** civili per omessa iscrizione agli **ingegneri** e **architetti** tenuti all'iscrizione alla **gestione separata INPS**, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore dell'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995 (1° gennaio 1996) e la data di entrata in vigore della relativa norma di interpretazione autentica contenuta al comma 12 dell'articolo 18 del D.L. 98/2011 (15 luglio 2011).

Lo ha stabilito la **Corte costituzionale** con la sentenza n. 55 del 2024, depositata l'8 aprile 2024. Con tale sentenza, la **Corte costituzionale** ha affrontato il tema dell'applicabilità delle **sanzioni** previste per la mancata iscrizione alla **Gestione Separata INPS** per Ingegneri e Architetti liberi professionisti che hanno già un'altra posizione previdenziale obbligatoria per il periodo antecedente l'entrata in vigore della norma interpretativa (15 luglio 2011).

La Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'[articolo 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111](#), nella parte in cui non prevede che **gli ingegneri ed architetti non iscritti alla cosiddetta INARCASSA**, per essere contemporaneamente iscritti presso **altra gestione previdenziale obbligatoria**, ai sensi dell'art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), tenuti all'obbligo di **iscrizione alla Gestione separata** costituita presso l'INPS, **sono esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.**

In particolare **si afferma l'illegittimità costituzionale della norma che impone sanzioni civili per l'omessa iscrizione alla Gestione separata INPS** per il periodo anteriore all'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica (15 luglio 2011) contenuta al comma 12 dell'art. 18 del D.L. n. 98/2011.

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza della Corte Costituzionale n. 55/2024, cliccare QUI.](#)

20. CER - COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI - Online i portali per la richiesta degli incentivi

Con [decreto del Capo del Dipartimento Energia 5 aprile 2024, n. 141](#), è stato pubblicato l'**Avviso Pubblico per la presentazione di domande a sportello per la concessione di contributi da finanziare nell'ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR - Progetto finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU**.

Sono così entrati in funzione, **dalle ore 17:00 dell'8 aprile**, i portali del GSE per accedere agli incentivi sulle Comunità Energetiche, previste dal [decreto 7 dicembre 2023, n. 414](#) (c.d. "Decreto CER") e dal [TIAD](#) (Testo Integrato Autoconsumo Diffuso).

A decorrere da tale data sarà dunque possibile l'invio delle richieste dei contributi per le CER e le configurazioni di autoconsumo.

Sul [sito del GSE](#) è possibile da oggi presentare le richieste di incentivo per gli impianti inseriti in configurazioni di autoconsumo.

Le richieste dovranno essere presentate dal soggetto Beneficiario in possesso dei requisiti previsti dalle [Regole Operative](#) esclusivamente per via telematica, tramite il Portale del GSE - aperto dall' 8 aprile 2024 dalle ore 17:00 e fino al 31 marzo 2025 alle ore 18:00 - fatto salvo il preventivo esaurimento delle **risorse disponibili pari a 2.200.000.000 euro** che verrà comunicato sul sito del GSE.

Per un supporto alla presentazione delle domande è possibile consultare la "[Guida all'applicazione SPC](#)" e le "[Guide Interattive](#)" all'utilizzo dei portali per richiedere gli incentivi.

Per quanto riguarda le configurazioni con impianti a progetto, i referenti possono chiederne la verifica preliminare e accertarne l'ammissibilità al meccanismo per l'autoconsumo diffuso. Inoltre, per gli impianti a progetto localizzati in Comuni con meno di 5.000 abitanti, si può chiedere l'accesso al contributo in conto capitale previsto dal PNRR.

Il GSE [comunica](#), inoltre, che è anche disponibile sul [portale autoconsumo fotovoltaico](#) dello stesso GSE uno strumento che consente a piccole e medie imprese, Pubbliche Amministrazioni, Gruppi di Autoconsumatori, Comunità energetiche e Autoconsumatori individuali a distanza che intendano installare o utilizzare un impianto fotovoltaico, di **ottenere informazioni dettagliate sui vantaggi derivanti dall'autoconsumo**, effettuando simulazioni tecnico-economiche.

Nelle prossime settimane verranno, inoltre, messi a disposizione ulteriori strumenti di supporto per i consumatori finali e per le configurazioni con impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico.

Il GSE sta potenziando numerose attività di formazione e informazione sulle CER. Tra questi, eventi informativi sul territorio, webinar tematici, canali di supporto e assistenza, sportelli virtuali per l'interlocuzione diretta tra gli utenti e i tecnici del GSE oltre a un canale telefonico dedicato attraverso il numero verde 800161616.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto e dell'Avviso pubblico, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa del GSE, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere ai portali, cliccare QUI.](#)

21. ENERGIA - In vigore il decreto CER e le regole operative - Un approfondimento del Notariato

È stato pubblicato, sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il [decreto 7 dicembre 2023, n. 414](#) (c.d. "Decreto CER"), che stimola la nascita e lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili (CER) e dell'autoconsumo diffuso in Italia.

Il presente decreto - in vigore dal 24 gennaio 2024 - nel perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione al 030:

- a) disciplina, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021, le modalità di incentivazione per **sostenere l'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili** inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile e
- b) definisce criteri e modalità per la **concessione dei contributi** previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il testo individua due strade per promuovere lo sviluppo nel Paese delle CER:

- 1) un **contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili**, finanziato dal PNRR e rivolto alle comunità i cui impianti sono realizzati nei comuni sotto i cinquemila abitanti che supporterà lo sviluppo di due gigawatt complessivi, e
- 2) **una tariffa incentivante sull'energia rinnovabile prodotta e condivisa** per tutto il territorio nazionale.

I due benefici sono tra loro cumulabili (art. 6, comma 1).

Soggetto gestore della misura è il GSE (Gestore dei servizi energetici S.p.A.) a cui spetta anche il compito di predisporre documenti e guide informative, oltre a canali di supporto dedicati, per accompagnare gli utenti nella costituzione delle CER.

I soggetti beneficiari degli incentivi sono le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile (CACER).

Gli incentivi si applicano a impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all'interno delle configurazioni nel rispetto dei requisiti precisati all'articolo 3 del decreto.

I soggetti beneficiari della misura PNRR di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 199 del 2021 sono le comunità energetiche rinnovabili (CER) e i sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

La domanda di accesso alle tariffe incentivanti deve essere presentata entro i centoventi giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti esclusivamente tramite il sito del GSE, corredata dalla documentazione prevista per la verifica del rispetto dei requisiti di accesso, sulla base di quanto stabilito dalle regole operative indicate all'articolo 11 del decreto.

Con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2024, è stato reso noto che con [decreto del direttore del Dipartimento energia del 23 febbraio 2024, n. 22](#), sono state approvate le regole operative di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 7 dicembre 2023, n. 414, nell'ambito della missione 2, componente 2, investimento 1.2 del PNRR - Progetto finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU «Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo».

Il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo **Studio n.38-2024/i**, dal titolo "**Le incentivate comunità energetiche rinnovabili e il loro atto costitutivo**" (*Approvato telematicamente dalla Commissione Studi d'Impresa il 20 marzo 2024*), esamina la disciplina che deve essere rispettata dalle comunità energetiche rinnovabili (CER) che ambiscono a ricevere i contributi economici pagati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Stante il silenzio del legislatore, le principali questioni in esso trattate attengono alle forme giuridiche utilizzabili per costituire le CER incentivate dal GSE e alla loro normativa negoziale (statutaria e regolamentale) compatibile con la disciplina delle CER.

SOMMARIO: 1. Oggetto dello studio. - 2. Le dimensioni del fenomeno. - 3. Le fonti dei requisiti e gli incentivi economici statali. - 4. La soggettività giuridica. - 5. Gli scopi. - 5.1. Il prevalente scopo non lucrativo. - 5.2. La ripartizione dei contributi del GSE. - 5.3. Lo scopo mutualistico o altruistico. - 5.3.1. L'oscuro dato normativo. - 5.3.2. Le parti nell'energia condivisa. - 5.3.3. La destinazione non economica dei benefici. - 6. I membri. - 7. Il carattere aperto. - 8. La potenziale coesistenza di consumatori appartenenti a diverse categorie. - 9. La tutela dei diritti dei clienti finali. - 10. Il requisito dell'autonomia. - 10.1. Secondo il diritto unionale. - 10.2. La democraticità. - 11. Le attività esercitabili. - 11.1. L'autoproduzione energetica. - 11.2. La condivisione energetica. - 11.3. Le altre attività. - 12. La presenza di un imprenditore energetico. - 13. I possibili tipi, sottotipi e qualifiche. - 13.1. L'associazione. - 13.2.

LINK:

[Per accedere al comunicato del Ministero dell'Ambiente, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alle FAQ disponibili, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo dello Studio del CNN n. 38-2024/i, cliccare QUI.](#)

22. ACQUISTO DI PRODOTTI ALTERNATIVI A QUELLI DI PLASTICA MONOUSO - Definiti i criteri e le modalità di fruizione degli incentivi

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2024, il **decreto interministeriale 4 marzo 2024** del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che detta i criteri e le modalità di

applicazione e di fruizione di un **contributo destinato alle imprese** al fine di promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, assegnando criteri di priorità ai prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti.

Ricordiamo che dal 14 gennaio scorso **sono ufficialmente fuori legge palloncini, piatti e contenitori in plastica monouso, non biodegradabile e non compostabile.**

E', infatti, entrato in vigore il [Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196](#), emanato in attuazione della [direttiva \(UE\) 2019/904](#), del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (c.d. "Direttiva SUP - *Single Use Plastic*")

Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione di un contributo riconosciuto alle imprese, al fine di promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, assegnando criteri di priorità ai prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti.

Il contributo è riconosciuto, **sotto forma di credito d'imposta**, alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nelle Parti A (tazze o bicchieri per bevande, contenitori per alimenti) e B (prodotti di plastica monouso), dell'Allegato al D.Lgs. n. 196/2021, che sono **riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile**, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.

L'incentivo si sostanzia in un credito d'imposta pari al **20% delle spese sostenute nel 2022, 2023 e 2024** per l'acquisto di uno dei prodotti indicati nelle Parti A (tazze o bicchieri per bevande, contenitori per alimenti) e B (prodotti di plastica monouso) dell'allegato al D.Lgs. n. 196/2021.

Possono presentare domanda di concessione del contributo, le imprese in possesso dei requisiti indicati all'articolo 3 del decreto.

Sono **ammissibili al contributo** le spese effettivamente sostenute nel corso delle annualità 2022, 2023 e 2024, e comunque dopo la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 196/2021 (14 gennaio 2022), in relazione all'acquisto di prodotti della tipologia di quelli elencati sopra.

In via prioritaria, sono ammesse al beneficio le spese di cui al comma 1, sostenute per l'acquisto dei prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti (art. 4).

Per accedere al contributo, i soggetti in possesso dei requisiti previsti, devono presentare un'apposita istanza attraverso la procedura informatica resa accessibile dal sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, secondo i termini e le modalità che verranno indicate in seguito.

Il contributo, sotto forma di credito d'imposta è concesso nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nella misura del **20 per cento delle spese sostenute e documentate**, fino all'importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario (art. 6).

La gestione dell'istruttoria finalizzata alla concessione del contributo in questione è svolta dal Ministero dell'agricoltura, che si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia (art. 7).

Il credito d'imposta è utilizzabile **esclusivamente in compensazione**, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (art. 8).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

23. STATUS DI OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO - Chiarimenti dalle Dogane

Con **circolare n. 9 del 5 aprile 2024, Prot. 200698/RU**, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, avente ad oggetto "**Status di operatore economico autorizzato - *Authorized economic operator* - AEO, requisiti, benefici, iter di rilascio e gestione dell'autorizzazione**".

Con il termine "**Operatore Economico Autorizzato**" (*Authorized Economic Operator - AEO*) si intende un operatore economico stabilito nel territorio dell'Unione europea che abbia conseguito, dopo un audit, da parte delle dogane, **una autorizzazione AEO** valevole in tutto il territorio doganale comunitario. Tale autorizzazione attribuisce all'operatore una "**patente**" di **affidabilità e di solvibilità** a cui sono collegati una serie di vantaggi in relazione al tipo di autorizzazione AEO richiesta.

In sostanza, lo status di **operatore economico autorizzato** certifica una situazione di affidabilità specifica di un operatore economico nei confronti delle autorità doganali e fa parte delle nuove procedure di informatizzazione nei rapporti tra soggetti privati e autorità incaricate delle attività di controllo nel commercio internazionale.

Questo istituto, recentemente innovato dal nuovo Codice Doganale dell'Unione, intende agevolare quegli operatori economici che partecipano alla catena logistica internazionale e che contribuiscono alla salvaguardia della sicurezza negli scambi internazionali di merci.

La presente Circolare - che abroga e sostituisce la Circolare 36/D del 28 dicembre 2007 e le sue successive modifiche e integrazioni - vuole fornire una descrizione organica delle procedure e delle modalità applicative previste dalla normativa doganale unionale relative alla gestione dell'autorizzazione AEO e, nel contempo, dettare istruzioni agli Uffici affinché venga assicurata uniformità procedurale e conseguente omogeneità di trattamento degli Operatori Economici Autorizzati (AEO).

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 9/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni per il conseguimento della qualifica professionale, cliccare QUI.](#)

24. GIOCHI - ELENCO REIS - Rinnovo delle iscrizioni dal 15 aprile al 15 maggio

Dal 15 aprile fino al 15 maggio 2024 i soggetti del comparto degli **apparecchi da divertimento e intrattenimento**, in particolare quelli denominati *Newslot* e *Videolotteries*, tenuti all'iscrizione nel registro previsto dall'articolo 1, comma 82, della legge n. 220/2010 ("Registro Ries") potranno rinnovare l'iscrizione per il 2024 collegandosi all'apposita pagina dedicata del sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

A darne notizia è la stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli con un comunicato dello scorso 3 aprile. In particolare, gli operatori potranno registrarsi, esclusivamente *online*, utilizzando le credenziali acquisite (SPID, CIE o CNS).

L'accesso alla funzionalità necessita, come prima operazione, la richiesta delle autorizzazioni utilizzando il Modello autorizzativo unico (MAU, disponibile, una volta effettuata l'autenticazione, alla voce di menu "*Mio Profilo*"); l'autorizzazione da richiedere è "*Funzionalità Telematiche Apparecchi Comma6*" (dlr_funzionalita_app_c6).

La funzionalità è disponibile nella sezione "Interattivi" -> "Giochi" -> "Servizi telematici apparecchi con vincita in denaro ed Elenco dei Soggetti".

Le modalità da seguire per effettuare il rinnovo telematico dell'iscrizione sono consultabili nelle "Linee guida" pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

A partire dal 16 maggio 2024, sul sito istituzionale, sarà consultabile esclusivamente l'elenco degli iscritti per il 2024 e di conseguenza le posizioni di coloro che non avranno provveduto al rinnovo dell'iscrizione per tale anno non saranno più visualizzabili; questi ultimi, com'è noto, non risultando presenti nell'elenco pubblicato, non potranno intrattenere rapporti contrattuali con terzi, salvo procedere ad una "re-iscrizione".

LINK:

[Per accedere al comunicato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere Servizio Telematico per la presentazione e la gestione delle richieste di iscrizione all'Elenco Ries, cliccare QUI.](#)

25. INPS - PIATTAFORMA SIISL - Intelligenza Artificiale per l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro

L'Inps ha implementato, nell'ambito della piattaforma SIISL, un sistema basato sull'Intelligenza Artificiale per favorire l'incontro ottimale tra domanda e offerta di lavoro.

Lo comunica l'INPS con il messaggio n. 1358 del 5 aprile 2024.

La piattaforma SIISL - Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gestita dall'INPS - applica l'Intelligenza Artificiale e propone, in via sperimentale ai beneficiari del Supporto Formazione e lavoro (SFL) e dell'Assegno di Inclusione (ADI) che accedono alla piattaforma nel percorso di attivazione lavorativa, le offerte di lavoro più consone rispetto al proprio profilo professionale.

Con l'uso dell'intelligenza artificiale, il Sistema calcola, infatti, un "**indice di affinità**" delle offerte di lavoro presenti su SIISL rispetto a ciascun curriculum vitae.

Si tratta, infatti, di un indicatore orientativo che rappresenta il livello di compatibilità tra il curriculum vitae e l'offerta di lavoro selezionati e ha come obiettivo la semplificazione dell'interazione utente con la banca dati.

Tale indicatore si basa su algoritmi di apprendimento automatico, in grado di elaborare il linguaggio naturale e valutare la vicinanza semantica tra i campi testuali presenti nell'offerta di lavoro e quelli esposti nel curriculum vitae.

In questo modo, il cittadino ha uno **strumento in più che facilita la ricerca del lavoro**, potendo ordinare e filtrare le offerte di lavoro in base al livello di compatibilità con le proprie competenze.

Inoltre, cliccando sull'indice di affinità l'utente può verificare le dimensioni che lo costituiscono, quali: formazione, esperienza, vicinanza del luogo di lavoro rispetto alla propria dimora, competenze e aspirazioni.

Si tratta di una sintesi delle 18 variabili di confronto tra i curricula e le proposte di lavoro.

In corso d'anno, comunica l'INPS, il **sistema sarà progressivamente perfezionato con il rilascio di ulteriori funzionalità.**

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 1358/2024, cliccare QUI.](#)

26. RemBook 2024 - E' nata la banca dati delle imprese che si occupano di bonifiche - Iscrizioni entro il prossimo 30 aprile

Grazie alla collaborazione tra l'**Albo nazionale gestori ambientali** e **RemTech Expo**, è nato il progetto **RemBook**, con la funzione di agevolare ai committenti pubblici e privati la ricerca di un'impresa sulla base delle sue caratteristiche tecniche, potenzialità ed esperienze e realizzare un osservatorio statistico che possa rappresentare l'evoluzione del mercato di riferimento.

Al progetto hanno contribuito attivamente le principali associazioni di categoria che rappresentano il settore, quali Assoambiente, Assoamianto e Confindustria, oltre al prezioso contributo della Task force del Commissario Unico per la Bonifica delle discariche abusive e dell'Ispra.

Il primo importante risultato raggiunto, grazie alla partecipazione volontaria di circa 700 imprese, è stato la realizzazione di una piattaforma unica nel suo genere, un catalogo gratuito di imprese che effettuano attività di bonifica.

Per iscrivere gratuitamente la tua impresa al progetto, compila il [form di preiscrizione](#) entro il prossimo 30 Aprile.

LINK:

[Per accedere al sito dedicato, cliccare QUI.](#)

27. FORMAZIONE DIGITALE GRATUITA PER CASALINGHE E CASALINGHI ASSICURATI INAIL - Al via i corsi finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Finanziati 14 progetti

Con l'obiettivo di **migliorare e approfondire le competenze digitali di casalinghe e casalinghi**, sono in partenza i **corsi di formazione gratuiti** previsti dal bando del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato a dicembre 2021.

Approvata la graduatoria definitiva, i tre milioni di euro a disposizione, provenienti dall'apposito Fondo istituito nel 2020, sono stati suddivisi tra i 14 progetti vincitori.

Le attività formative si rivolgono a **tutte le persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni** che si prendono cura della casa e dei propri familiari in maniera abituale, esclusiva e gratuita.

I corsi sono **riservati esclusivamente alle persone iscritte all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici gestita dall'Inail**.

Per dimostrare l'iscrizione basta presentare il certificato di iscrizione per l'anno 2024 scaricabile dai servizi online disponibili sul portale dell'Istituto.

Funzionali all'inserimento lavorativo e alla valorizzazione delle attività svolte in casa, i corsi di formazione puntano a fornire le principali competenze digitali, a partire dalla ricerca delle informazioni sul web al riconoscimento delle fake news.

Tra gli altri insegnamenti al centro dei percorsi formativi, la scrittura, la produzione e la modifica dei contenuti digitali, l'utilizzo di e-mail, chat, videoconferenze, social network e sistemi di messaggistica, l'approfondimento dei servizi digitali offerti dalla Pubblica amministrazione e l'utilizzo di SPID, dei pagamenti elettronici e dell'app IO.

Per partecipare ai corsi è possibile rivolgersi alle organizzazioni vincitrici.

Al bando hanno partecipato enti di formazione pubblici e privati, in forma singola o associata, associazioni, organizzazioni e cooperative sociali che è possibile contattare direttamente per prendere parte ai corsi di formazione.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per prendere visione delle organizzazioni vincitrici a cui rivolgersi, cliccare QUI.](#)

28. D.LGS. N. 267/2000 - Online l'edizione aggiornata del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali (TUEL)

Il Ministero dell'Interno ha reso disponibile online, sul sito web del dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero, sezione Finanza locale, la **nuova edizione del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali**, aggiornato fino alle modifiche apportate dal decreto-legge 22 aprile 2023, n.44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche» (Gazzetta Ufficiale n.95 del 22 aprile 2023).

Il **Testo Unico degli Enti Locali (TUEL)** rappresenta un corpus normativo fondamentale per la gestione e l'organizzazione degli enti locali italiani.

Esso comprende una serie di disposizioni legislative che disciplinano vari aspetti della vita amministrativa, finanziaria e organizzativa delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali.

Per completezza, sono riportate:

- Costituzione della Repubblica Italiana (estratto Titolo V) - Pagine 7 e 8;
- **Legge 30 dicembre 1989, n. 439** (*Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985*) - Pagine 9 - 15;
- **Legge 24 dicembre 2012, n. 243** (Estratto): "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione*" - Pagine 16 - 20;

- **Legge 7 aprile 2014, n. 56**, recante: "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*" - Pagine 21 - 50.

LINK:

[Per consultare il testo del D.Lgs. n. 267/2000, aggiornato al 31 dicembre 2023, cliccare QUI.](#)

29. AGGIORNATA LA GUIDA ALL'ACQUISTO DELLA CASA - Le imposte e le agevolazioni fiscali

L'Agenzia delle entrate ha di recente aggiornato la **Guida all'acquisto della casa**.

Nel documento, **revisato a marzo 2024** e disponibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione finanziaria, vengono recepite le recenti novità della conversione del D.L. n. 215/2013 (c.d. "*Decreto Milleproroghe*") nella L. n. 18/2024, in tema di agevolazioni prima casa under 36.

Il vademecum che si rivolge agli **acquirenti persone fisiche** (che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali) e si riferisce sia alle compravendite tra "privati" sia a quelle tra imprese e privati, viene indicato tutto ciò che è bene sapere quando si decide di acquistare un immobile da destinare ad abitazione principale.

In particolare, l'Agenzia fornisce un quadro riassuntivo delle principali regole da seguire quando si compra una casa, in modo da poter "sfruttare" tutti i benefici previsti dalla legge: imposte ridotte, limitazione del potere di accertamento di valore, eccetera.

La Guida si compone dei seguenti sette capitoli:

1. Introduzione,
2. Prima dell'acquisto è bene ... ,
3. L'acquisto di una casa: le imposte,
4. L'acquisto con i benefici "prima casa",
5. Le agevolazioni "prima casa under 36",
6. Risposte ai quesiti più frequenti,
7. Per saperne di più: normativa e prassi.

LINK:

[Per consultare il testo aggiornato della Guida, cliccare QUI.](#)

30. INTELLIGENZA ARTIFICIALE - Le regole con la prossima legge di bilancio

Con la nuova manovra di autunno arriverà il disegno di legge dedicato all'Intelligenza artificiale.

Come si legge nel Documento di economia e finanza (DEF) 2024, a pagina 7, «A completamento della manovra di bilancio 2025-2027 il Governo conferma quali collegati alla decisione di bilancio i disegni di legge già indicati nel precedente Documento programmatico e indica, altresì, quale disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2025: **Disegno di legge recante norme di principio in materia di Intelligenza artificiale**".

Lo schema del Ddl prevede in particolare l'istituzione di un **fondo di 148 milioni in due anni** che consentirà al Dipartimento per la trasformazione digitale e all'Agenzia per la cybersicurezza di sottoscrivere azione dei fondi di CDP Venture capital per le start up attive nell'IA oppure in altri settori di frontiera come il quantum computing, la cybersecurity e il 5G.

CDP Venture Capital, per altro, ha già pianificato nel suo piano industriale un intervento per 1 miliardo su varie linee tra cui il modello italiano di IA.

LINK:

[Per consultare il testo del Documento di economia e finanza \(DEF\) 2024, cliccare QUI.](#)

31. TRASPORTI TRANSFRONTALIERI - Obbligo di sostituzione dei tachigrafi di vecchia generazione con i tachigrafi intelligenti V2

Il [Regolamento \(UE\) 2020/1054](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 ha introdotto l'obbligo di installazione del tachigrafo intelligente di seconda generazione **per i veicoli che operino o abbiano intenzione di operare in uno Stato membro diverso da quello di registrazione.**

La Commissione Europea – Direzione Generale per la Mobilità e i Trasporti, con [nota 1655409 del 4 marzo 2024](#), (recepita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota 0006585 del 5 marzo 2024 e dal Ministero delle imprese e del made in Italy con [nota dell' 8 marzo 2024](#)), ribadisce gli obblighi relativi ai dispositivi installati sui veicoli adibiti ai trasporti transfrontalieri.

In pratica, per i veicoli attualmente equipaggiati con tachigrafi analogici o digitali non intelligenti, che intendano operare in tratte internazionali, la scadenza per la sostituzione del dispositivo è fissata:

- **al 31 dicembre 2024**, per i veicoli attualmente equipaggiati con tachigrafi analogici o digitali non intelligenti;
- **al 18 agosto 2025**, per i mezzi dotati di tachigrafo intelligente di prima generazione.

Al fine di favorire un ordinato passaggio al tachigrafo di seconda versione da parte di tutti i mezzi interessati, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la citata nota dell' 8 marzo 2024, raccomanda di **procedere alla sostituzione** dei dispositivi già **in occasione della prima verifica periodica** dei tachigrafi.

Ricordiamo che, tutti i veicoli di nuova immatricolazione hanno l'obbligo di installare i nuovi tachigrafi intelligenti già dal 21 agosto 2023 ([Regolamento 2021/1228](#) della Commissione Ue, del 16 luglio 2021).

Per tutte le informazioni è consigliabile rivolgersi all'Ufficio Metrico della Camera di Commercio di competenza.

Altre notizie in breve

1) SPORT - Al via il censimento nazionale degli impianti sportivi

La Conferenza delle Regioni ha firmato a Roma il protocollo con la società "Sport e Salute" per promuovere il **Censimento degli impianti sportivi presenti sul territorio.**

Un censimento nazionale per mappare tutto il territorio fornendo un patrimonio informativo capace di guidare le politiche pubbliche e giungere ad un piano Regolatore nazionale dell'impiantistica sportiva.

Una mappa aggiornata degli impianti sportivi in ogni regione consente una migliore conoscenza dei servizi offerti e aperti ai cittadini sul territorio.

È uno strumento di servizio, utile per programmare e potenziare la diffusione delle attività sportive, rendere più capillari tali attività ottimizzando l'offerta e i servizi ai cittadini per tutte le fasce di età.

Entro il 30 giugno, tutti i Comuni, attraverso le Regioni, dovranno fornire a Sport e Salute le informazioni relative ai singoli impianti sportivi presenti nei loro territori, alimentando così una banca dati nazionale messa a disposizione dalla Società.

2) ANAC - Attivato l'accesso ai servizi anche tramite SPID per uso professionale

On line nel sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione il nuovo strumento di facilitazione e semplificazione per accedere ai servizi Anac. Ora è possibile autenticarsi, oltre che attraverso le credenziali **Spid, CIE e eIDAS**, anche tramite **SPID per uso professionale.**

Attualmente i servizi erogati da ANAC già integrati con i sistemi di autenticazione SPID, SPID per uso professionale, CIE e eIDAS sono i seguenti:

- Certificati esecuzione lavori
- Attestazioni SOA (nuova versione)
- Gestione Contributi Gara

- Portale dei Pagamenti di ANAC
- Qualificazione delle stazioni appaltanti
- Attestazione degli OIV in materia di assolvimento agli obblighi di pubblicazione
- Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica
- Piattaforma Contratti Pubblici
- Fascicolo Virtuale Operatore Economico – dedicato all'Operatore economico
- Fascicolo Virtuale Operatore Economico – dedicato alla Stazione Appaltante.

LINK:

[Per maggiori informazioni per l'accesso ai servizi online ANAC tramite le credenziali SPID, CIE o eIDAS, cliccare QUI.](#)

3) MINISTERO DELL'AMBIENTE - Boom di richieste per gli ecocompattatori

Sono pervenute al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 686 istanze, per un totale di agevolazioni richieste pari a 19,6 milioni di euro, a fronte di una dotazione finanziaria disponibile di 10 milioni.

Saranno pertanto ammesse alle agevolazioni poco più del 50% delle istanze presentate.

Quasi il 90% dei comuni ha indicato in domanda un eco-compattatore di alta capacità, per cui la media della richiesta agevolativa è di circa 28 mila euro.

L'80% dei richiedenti ha meno di diecimila abitanti, a conferma di un grande interesse per il bando da parte dei piccoli territori comunali.

La Campania è la Regione con più richieste effettuate, pari a 112, per oltre tre milioni e cento mila euro di contributo richiesto dai singoli comuni.

Seguono la Calabria con 104 e la Sicilia con 99 richieste.

Sono questi alcuni dati forniti dal Ministero nel [comunicato stampa del 5 aprile scorso](#).

4) RICERCA DI SISTEMA ELETTRICO – Avviata la consultazione pubblica sul piano triennale 2025-2027

E' partita la consultazione pubblica sul Piano triennale 2025-2027 della Ricerca di Sistema Elettrico.

A decorrere dal 3 aprile e fino al 3 maggio 2024 sarà possibile partecipare alla consultazione pubblica, accedendo con il proprio account SPID alla piattaforma ParteciPA.

Collegandosi al portale si può prendere visione dello schema del Piano Triennale e rispondere al questionario, finalizzato a raccogliere opinioni e suggerimenti da parte di tutti i soggetti interessati ai contenuti del Piano.

La Ricerca di Sistema elettrico è il consolidato programma nazionale, attivo sin dall'anno 2000 e promosso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che sostiene le attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico, con l'obiettivo di migliorarne l'economicità, la sicurezza e la compatibilità ambientale, coinvolgendo anche altri settori che hanno collegamenti e ricadute sul settore elettrico.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per accedere alla consultazione, cliccare QUI.](#)

5) AGENZIA DI STAMPA - PUBBLICATO IL BANDO DI GARA PER I SERVIZI SPECIALISTICI - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ENTRO IL PROSSIMO 11 APRILE

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria rende noto che è stata pubblicata sulla [Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea](#), sul sito [Amministrazione trasparente](#) della Presidenza del Consiglio dei ministri e sulla piattaforma telematica [AcquistinRetePA](#) la **Gara rivolta alle Agenzie di stampa** ai sensi dell'art. 17, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198.

Le domande di partecipazione alla Gara possono essere presentate da giovedì 21 marzo 2024 alle ore 14.00 fino a giovedì 11 aprile 2024 alle ore 12.00, seguendo le istruzioni indicate nel disciplinare.

La Gara, gestita in modalità ASP sulla piattaforma CONSIP, è suddivisa in 11 lotti, dei quali:

- i lotti da 1 a 6 sono dedicati all'acquisizione di servizi informativi per le esigenze del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale,

- mentre l'oggetto dei **lotti da 7 a 11** consiste in servizi informativi rivolti alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle altre Amministrazioni statali.

Ciascun operatore può partecipare ad un massimo di due lotti e può aggiudicarsi un lotto soltanto, indicando l'eventuale opzione di scelta già in sede di presentazione della domanda di partecipazione; i lotti andati deserti o non aggiudicati non verranno banditi nuovamente.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare la documentazione completa, cliccare QUI.](#)

6) CORTE DI CASSAZIONE - La targa automobilistica è un dato personale che consente la identificazione diretta del proprietario

Risulta illegittima la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune della targa di un'autovettura non coinvolta in violazioni di norme del Codice della strada, pertanto è legittima la sanzione irrogata dal Garante per i dati personali in quanto *"tale pubblicazione ha comportato un trattamento di dati personali non pertinenti ed eccedenti il perseguimento delle finalità di accertare la violazione delle disposizioni in materia di segnaletica stradale e in quanto tale costituente profilatura"*.

Così la **Corte di Cassazione, Sezione I, con l'ordinanza n. 4648 del 21 febbraio 2024**, con la quale ha accolto il ricorso presentato dal Garante per la protezione dei dati personali, il quale aveva precedentemente comminato una sanzione ad un ente comunale.

Tale provvedimento sanzionatorio era stato motivato dalla divulgazione sul sito web istituzionale del Comune del numero di targa di un'autovettura.

In realtà la targa di un autoveicolo **è da annoverarsi pacificamente tra i dati personali** perché, sul piano normativo, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 4, comma 1, lett. B) e C), per **"dato personale"** si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso il numero di identificazione personale, e per **"dati identificativi"** si intendono i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato.

La Cassazione Civile (sezione I) ha più volte (Cassazione 35256/2023) ribadito che la targa di un autoveicolo **costituisce un "dato personale" in quanto rientra tra le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica.**

La targa automobilistica è un **dato che consente l'identificazione diretta del proprietario** e ciò che assume rilievo decisivo in materia di protezione dei dati personali è, dunque, il collegamento funzionale, ai fini identificativi, tra i dati personali e la persona fisica.

LINK:

[Per consultare il testo dell'ordinanza n. 4648/2024, cliccare QUI.](#)

7) AGCOM - Contrasto dei contenuti nocivi diffusi sulle video sharing platform

AGCOM ha adottato un nuovo e utile strumento per tutelare tutti gli utenti da contenuti video lesivi e/o offensivi diffusi dalle piattaforme digitali per la condivisione di video (cd. VSP o anche video sharing platform).

La [delibera n. 298/23/CONS del 22 novembre 2023](#), adottata ad esito della consultazione pubblica avviata con delibera n. 76/23/CONS del 16 marzo 2023, definisce le procedure con cui AGCOM può agire per limitare la circolazione di un "programma", **"video generati dagli utenti"** o di una **"comunicazione commerciale audiovisiva"** che, a seguito dell'attività istruttoria, è ritenuto tale da poter nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale di minori, o che inciti all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché che offenda la dignità umana, o che non tuteli adeguatamente i consumatori, AGCOM.

Tale procedura può essere **avviata sia tramite una segnalazione dell'utente sia d'ufficio** e, una volta accertata l'effettiva dannosità del contenuto video, viene impartito un ordine di rimozione, anche nel caso in cui sia diffuso in altro Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia.

Per effettuare una segnalazione va utilizzato l'apposito [modello](#).

LINK:

[Per maggiori informazioni, cliccare QUI.](#)

[RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE](#) [Repubblica italiana](#) [I provvedimenti scelti per voi](#) (dal 1° al 13 Aprile 2024)

1) D.P.C.M. 4 marzo 2024, n. 40: Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS) ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

2) Ministero delle imprese e del made in Italy - Decreto 16 febbraio 2024: Modifiche al decreto 19 novembre 2021 di istituzione dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR. (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

3) Decreto Legislativo 25 marzo 2024, n. 41: Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111. (Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

4) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 18 marzo 2024: Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo 13 gennaio-12 luglio 2024). (Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

5) Ministero dell'interno - Decreto 29 febbraio 2024: Modalità e requisiti per l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che svolgono un'attività lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto. (Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

6) DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2024, n. 29 - Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante: «Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33.», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 65 del 18 marzo 2024). (Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

7) Ministero delle imprese e del made in Italy - Decreto 19 gennaio 2024, n. 43: Regolamento recante sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento. (Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

8) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 2 aprile 2024: Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane per l'anno 2024. (Gazzetta Ufficiale n. 85 dell' 11 aprile 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

9) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 2 aprile 2024: Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore turistico-alberghiero per l'anno 2024. (Gazzetta Ufficiale n. 85 dell' 11 aprile 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

10) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 2 aprile 2024: Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio per l'anno 2024. (Gazzetta Ufficiale n. 85 dell' 11 aprile 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

11) Ministero della giustizia - Decreto 27 marzo 2024: Adeguamento dei diritti di protesta e delle indennità di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari. (Gazzetta Ufficiale n. 85 dell' 11 aprile 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

12) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Decreto 23 febbraio 2024: Misure in favore dell'autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura. (Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

13) DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2024, n. 48 - Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche. (Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

14) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Decreto 21 febbraio 2024: Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attività. (Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

15) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Decreto 19 marzo 2024: Definizione delle regole e delle modalità tecnico-organizzative per l'attuazione delle disposizioni relative al Sistema informativo agricolo nazionale unico. (Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

16) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Decreto 4 marzo 2024: Criteri e modalità di applicazione e di fruizione di un contributo riconosciuto alle imprese, al fine di promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso. (Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)